



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 46** **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 46/AA al n. 48/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2025**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 46/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 639 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo MANFRON, Alberto BERTANI e delle società SSDARL CITTÀ DI BASSANO 1903 SC e PIOVESE SSDARL avente ad oggetto la seguente condotta:

Massimo MANFRON, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Città di Bassano 1903 S.C., in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 5 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo denominato "Torneo di Natale", svoltosi il 22.12.2024 presso il centro sportivo di Arzegrande (PD), organizzato dalla società Piovese SSDARL al quale ha partecipato la squadra della categoria "Pulcini" della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Alberto BERTANI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Piovese SSDARL, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 5 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver organizzato il torneo denominato "Torneo di Natale", svoltosi il 22.12.2024 presso il centro sportivo di Arzegrande (PD), in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali, nonché per avere consentito che la squadra della categoria pulcini della società dallo stesso rappresentata prendesse parte a tale torneo;

SSDARL CITTÀ DI BASSANO 1903 SC , per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Alberto Bertani, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

PIOVESE SSDARL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Alberto Bertani, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Massimo MANFRON,
  - Sig. Alberto BERTANI,

- Società SSDARL CITTÀ DI BASSANO 1903 SC , rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo MANFRON,
  - Società PIOVESE SSDARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alberto BERTANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Massimo MANFRON,
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alberto BERTANI,
  - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSDARL CITTÀ DI BASSANO 1903 SC ,
  - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società PIOVESE SSDARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 47/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 934 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola FOGLI, Giuseppe CORONA e della società A.S.D. U.S. SETTIMO 1967, avente ad oggetto la seguente condotta:

Nicola FOGLI, all'epoca dei fatti allenatore dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile tesserato per la società A.S.D. U.S. Settimo 1967: a) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 comma 2 delle N.O.I.F nonché dall'art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato n. 2 – 2023/2024 del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione della gara Sestu - U.S. Settimo 1967 del 14 aprile 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. U.S. Settimo 1967 militante nel campionato di Prima Categoria, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore necessaria; b) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 comma 2 delle N.O.I.F nonché dall'art. 37 comma 1 e 39, comma 1 lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato n. 1 – 2024/2025 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024-2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria "Piccoli Amici" della società A.S.D. U.S. Settimo 1967, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39, comma 1 lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico;

Giuseppe CORONA, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. U.S. Settimo 1967, a) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dal Comunicato n. 2 – 2023/2024 del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione della gara Sestu - U.S. Settimo 1967 del 14 aprile 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel campionato di Prima Categoria, al sig. Nicola Fogli, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica necessaria; b) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 comma 1 delle N.O.I.F nonché dall'art. 39, comma 1 lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato n. 1 – 2024/2025 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024-2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria "Piccoli Amici" della società dallo stesso rappresentata, al sig. Nicola Fogli, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39, comma 1 lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. U.S. SETTIMO 1967, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Giuseppe Corona e Nicola Fogli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Nicola FOGLI,
- Sig. Giuseppe CORONA,
- Società A.S.D. U.S. SETTIMO 1967, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Corona;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Nicola FOGLI,
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe CORONA,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. U.S. SETTIMO 1967;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 48/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 888 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Anika GAGLIARDI e Christian COGNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Anika GAGLIARDI, all'epoca dei fatti tesserata in qualità di segretaria per la ACD Giavenocoazze e attualmente tesserata come dirigente accompagnatore per la G.S. PINEROLESE SPORT P.R.P. a far tempo dal 10 gennaio 2025: a) in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, in concorso con il sig. Christian COGNO, all'epoca dei fatti vicepresidente e allenatore per la ACD Giavenocoazze, formato un falso documento di esonero da allenatore datato 30 dicembre 2024 recante la firma apocrifa del Sig. Carmelo Sapone, Presidente della società ACD Giavenocoazze, al fine di consentire al predetto Cogno di potersi tesserare successivamente con la società G.S. PINEROLESE SPORT P.R.P. cosa, poi, effettivamente accaduta a far tempo dal 10 gennaio 2025; b) in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa formato un falso verbale di assemblea societaria, mai effettuata, datato 30.12.2024, recante le firme apocrife del Sig. Carmelo Sapone, Presidente della società ACD Giavenocoazze e del sig. Pierluigi Germano, al fine di consentire alla predetta Gagliardi di potersi tesserare successivamente con la società G.S. PINEROLESE SPORT P.R.P. cosa, poi, effettivamente accaduta a far tempo dal 10 gennaio 2025; c) in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa formato un falso foglio di censimento datato 10 gennaio 2025 della società ACD Giavenocoazze recante le firme apocrife del presidente Carmelo Sapone e dei sig.ri Domenico D'Amico e Pierluigi Germano, nonché modifiche e aggiornamenti posti in essere dalla stessa Gagliardi nonostante risultasse dimissionaria dal 30 dicembre 2024 e ciò sempre al fine di consentire alla predetta Gagliardi di potersi tesserare successivamente con la società G.S. PINEROLESE SPORT P.R.P. cosa, poi, effettivamente accaduta a far tempo dal 10 gennaio 2025;

Christian COGNO, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di vicepresidente e allenatore UEFA B – matricola 134748 - per la ACD Giavenocoazze e attualmente tesserato come allenatore per la G.S. PINEROLESE SPORT P.R.P. a far tempo dal 10 gennaio 2025:

- violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in concorso con la sig.ra Anika GAGLIARDI, all'epoca dei fatti segretaria della ACD Giavenocoazze, formato un falso documento di esonero da allenatore datato 30 dicembre 2024 recante la firma apocrifa del Sig. Carmelo Sapone, Presidente della società ACD Giavenocoazze, al fine di potersi tesserare successivamente con la società G.S. PINEROLESE SPORT P.R.P. cosa, poi, effettivamente accaduta a far tempo dal 10 gennaio 2025;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Anika GAGLIARDI,
  - Sig. Christian COGNO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Anika GAGLIARDI,
  - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Christian COGNO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina